



## INDICE

PREMESSA .....	Pag. 3
PARTE I BULLISMO E CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE E VIOLAZIONI.....	Pag. 4
PARTE II OBBLIGHI E INIZIATIVE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.....	Pag. 9
PARTE III REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI DEVICES.....	Pag. 15

---

## PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del **cyberbullismo**, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti intende **attivare sinergie con le famiglie e con le istituzioni**, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web.

# PARTE I

## BULLISMO E CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE E VIOLAZIONI

### 1. BULLISMO

Bullismo: cos'è	Bullismo: cosa non è
<p>Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani.</p> <p>Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.</p> <p>Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; <b>INTENZIONALITÀ</b> a ferire e soggiogare; <b>RIPETIZIONE</b> delle azioni nel tempo; <b>SQUILIBRIO DI POTERE</b>, volontà di imporre un dominio sulla vittima.</p> <p>Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.</p> <p>Manifestazioni di bullismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FISICO</b>: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;</li> <li>• <b>VERBALE</b>: insultare, deridere, offendere;</li> <li>• <b>INDIRETTO</b>: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.</li> </ul> <p>Il bullismo è anche discriminatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omofobico</li> <li>• Razzista</li> <li>• contro i disabili</li> </ul>	<p>Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.</p> <p>Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.</p> <p>Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso.</p> <p>Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.</p>

### 2. IL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, ex articolo 1 comma 2:

*"... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità,*

*alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".* La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell'universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

Il cyberbullismo consiste nel porre in essere in modo virtuale, prepotenze, calunnie o violazioni della privacy attraverso l'invio di sms, e-mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in Internet o sui social network. Gli atti che vengono maggiormente compiuti consistono nel far circolare in rete foto o filmati che ritraggono la vittima in situazioni di disagio o video con contenuti a sfondo sessuale.

La dimestichezza che i giovani hanno con la tecnologia e la facilità con cui essi possono realizzare e perpetrare prepotenze informatiche, attraverso un click del mouse o un touch sul display, rendono più difficile il comprendere la potenza lesiva delle loro azioni virtuali, in quanto spesso nel cyberbullismo manca il contatto fisico con le vittime.

Il cyberbullismo non conosce limiti spaziali o temporali. I cyberbulli hanno la libertà di poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale e ciò favorisce la deresponsabilizzazione. Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare un cyberbullo.

I cyberbulli possono rendersi "anonimi", in modo che la persona coinvolta non sappia con chi sta interagendo.

### 3. **QUALI VIOLAZIONI DI LEGGE COMPORTANO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO?**

#### 3.1 VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini. In particolare:

- **Articolo 2 Cost:** le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli.

- **Articolo 3 Cost:** le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza formale attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi appartiene a diverse etnie e religioni, ha caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari. Compito di tutte le Istituzioni e della scuola, in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.

- **Articolo 30 Cost:** delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minore; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e

- di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).

- Articolo 34 Cost: la scuola è aperta a tutti. Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

### 3.2 VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili.

La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori.

Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza.

Si evidenzia di seguito la misura dell'ammonimento nei confronti del minore autore di condotta riconducibile all'ipotesi di cyberbullismo.

### **AMMONIMENTO**

L'articolo 7 della Legge n. 71/2017 disciplina la procedura dell'ammonimento prevista dall'art.8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo come strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo.

1. "Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 5941 , 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età



superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni”.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.”

La misura dell'ammonimento, che il legislatore ha voluto attribuire alla sfera di competenza del Questore è finalizzata sia a prevenire il ricorso alla sanzione penale, sia a rendere il minore più consapevole dell'atto compiuto.

### 3.3 VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto.

In base all'art. 2043 c.c. “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo, quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla “vittima”, pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione.

Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili.



Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per colpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, i precettori che sono ritenuti "responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi" (2° comma, cd. culpa in vigilando) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (il precettore appunto) dimostrare di non essere stato negligente.

## **PARTE II: OBBLIGHI E INIZIATIVE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**

Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole:

Art.1 comma 1 L. 71/2017:

- Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art.4 comma 5

- Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (omissis) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (omissis) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed entiGli adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado riguardano

### **quanto ai soggetti:**

- Dirigente Scolastico
- Referente/i per il bullismo e cyberbullismo
- Il Collegio dei Docenti
- Il Consiglio d'Istituto
- Il Consiglio di Classe
- Docenti
- Collaboratori scolastici ed assistenti tecnici (ove presenti)
- Famiglie
- Studenti

Gli adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado riguardano **quanto alle attività:**

- P.T.O.F.
- Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità

### **1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- ✓ Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto;
- ✓ a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo" art 5 L. 71/2017;
- ✓ predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- ✓ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia

di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed ATA;

- ✓ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ✓ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*;
- ✓ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

## 2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- ✓ Stimola la riflessione tra gli alunni, personale della scuola e famiglie per la prevenzione di fenomeni di prevaricazione, anche in rete;
- ✓ realizza azioni che coinvolgano la Comunità scolastica per una disseminazione di buone pratiche preventive;
- ✓ monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- ✓ coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

## 3. IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- ✓ All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- ✓ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;

- ✓ in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dai Referenti Antibullismo della scuola e collabora attivamente con loro;
- ✓ predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".

### **3. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

- ✓ Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
- ✓ Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia."

### **4. IL CONSIGLIO DI CLASSE**

- ✓ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- ✓ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- ✓ monitora che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;
- ✓ registra nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, eventuali collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete

## 5. IL DOCENTE

- ✓ Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Dirigente e al referente scolastico attraverso apposita scheda di segnalazione, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva. La scheda andrà inviata per conoscenza anche al coordinatore di Classe;
- ✓ intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

*(Si ricorda che tutte le notizie e i fatti di cui si viene a conoscenza sono coperti dal segreto d'ufficio e non vanno diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte).*

### 6.I COLLABORATORI SCOLASTICI

- ✓ Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restandole responsabilità dei docenti;
- ✓ Segnalano al dirigente scolastico e ai Referenti Antibullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

*(Si ricorda che tutte le notizie e i fatti di cui si viene a conoscenza sono coperti dal segreto d'ufficio e non vanno diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte).*

## 7. LE FAMIGLIE

- ✓ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

- ✓ sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo/cyberbullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute;
- ✓ sono attente ai comportamenti dei propri figli;
- ✓ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ✓ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
  - ✓ conoscono il regolamento di disciplina dello studente e le sanzioni previste

## **8. GLI STUDENTI**

- ✓ sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- ✓ sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti gli episodi di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).
- ✓ imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms,...) che inviano;
- ✓ non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini di documentazione delle attività scolastiche e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e della legislazione vigente;

## PARTE III

# REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO E PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI DEVICES

### PREMESSA

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il **bullismo** e il **cyber bullismo** in tutte le loro forme.

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia

di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "linee di indirizzo e chiarimenti

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"; VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;



VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14

luglio 2015; VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTE L. 92 del 20 agosto 2019 e le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica adottate in applicazione della legge stessa;

VISTE le Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo –aggiornamento 2021;

VISTI gli artt.3-33-34 della Costituzione italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del

Codice penale; VISTI gli artt.2043-2047-2048

Codice civile;

VISTI il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di

Corresponsabilità : delibera i seguenti articoli:

### **Art. 1**

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

### **Art.2**

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente o preadolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un suo pari percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale).

Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente secondo il Regolamento disciplinare e Patto di Corresponsabilità.

### **Art. 3**

Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono apparire a più riprese in luoghi diversi.

Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente secondo il Regolamento disciplinare e Patto di Corresponsabilità.

### **Art. 4**

I regolamenti (ex art. 4, co.1, del D.P.R. 1998/249) e il Patto Educativo di Corresponsabilità (ex art. 5- bis ibidem) sono stati integrati con specifici riferimenti a condotte che possono rientrare nelle condotte configurabili quali bullismo/cyberbullismo.

Tali episodi saranno tempestivamente segnalati tramite apposita scheda al Dirigente Scolastico, al Referente e per conoscenza al Coordinatore di Classe, che coinvolgerà il Consiglio di Classe.

A seconda delle caratteristiche e della gravità degli episodi

- si individuano le misure di intervento seguendo le indicazioni del Regolamento disciplinare;
- si prevedono le sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti e gli interventi di natura educativa e di prevenzione (a seguire il procedimento disciplinare).

## Art. 5

Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms,... che inviano);

Gli studenti si impegnano a contrastare l' ***hatespeech*** sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile; in linea con l' art. 13 comma 2 della dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "No *hatespeech movement*" del Consiglio d' Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo.

Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all' interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

## Art. 6

La presenza a scuola e/o durante le uscite, visite guidate e viaggi di istruzione di dispositivi personali come cellulare, smartphone, smartwatch, ecc. è severamente regolamentata.

Nel caso gli alunni portino a scuola per necessità dispositivi personali, essi devono rimanere rigorosamente spenti e privi di connessione. Nel caso in cui un docente abbia verificato il mancato rispetto del regolamento, il dispositivo sarà trattenuto e restituito solamente ai genitori, che saranno preventivamente informati per le vie brevi dal docente stesso.

È consentito, durante le attività didattiche o comunque all' interno della scuola, usare i devices forniti dalla scuola per acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali, solo ed esclusivamente per finalità didattiche autorizzate dal docente.

La divulgazione del materiale acquisito all' interno dell' Istituto è utilizzabile solo

---

per fini di documentazione delle attività scolastiche e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti e della legislazione vigente.

Gli alunni possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.

### **Art. 7**

Con peculiare riferimento alle problematiche che possono scaturire dal verificarsi di situazioni di cyberbullismo si rinvia alla modulistica fornita dal garante della privacy per la segnalazione di episodi di cyberbullismo rinvenibile al link:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/6732688>

Si ricorda che il minore vittima di cyberbullismo (se ha più di 14 anni altrimenti i genitori per suo conto) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo il suo intervento.